

Causa Valvo e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 28 novembre 2024 (ricorso n. 46043/13 e altro)

Diritto a un ricorso effettivo – Equa riparazione per eccessiva durata del processo – Differimento della proponibilità della domanda di riparazione alla conclusione del procedimento principale – Violazione dell’art. 13 CEDU – Sussiste.

Ragionevole durata del processo - Procedimenti di durata compresa tra quattordici e trentasei anni - Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione prevedere quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto la previa definizione del procedimento principale, in quanto l’effettività del rimedio postula che esso possa esser proposto in ogni fase del procedimento.

Integrano la violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione procedimenti civili la cui durata vari tra i 14 e i 36 anni (secondo la scansione temporale indicata nelle tabelle allegate).

Fatto e diritto. I ricorrenti lamentavano l’eccessiva durata – compresa tra i quattordici e i trentasei anni – dei processi svoltisi innanzi alle giurisdizioni nazionali.

Denunciavano inoltre l’inesistenza di un rimedio effettivo a fronte della modifica apportata dalla legge n. 134 del 2012 all’art. 4 della l. 89 del 2001 (c.d. “legge Pinto”), che subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del relativo procedimento.

Tale disposizione era stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la quale - con sentenza n. 88 del 2018 - ha ravvisato la contrarietà del differimento della pretesa riparatoria alla stessa *ratio* della disciplina in cui la condizione di ammissibilità in questione è inserita, da identificarsi nella garanzia della definizione entro un termine ragionevole dei procedimenti giurisdizionali¹.

Nel merito, la Corte rileva che quando i ricorsi sono stati presentati (nel tra il 2013 e il 2017), la durata dei relativi procedimenti innanzi alle giurisdizioni nazionali doveva già ritenersi eccessiva. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale è intervenuta nel 2018, sicchè la disposizione applicabile *ratione temporis* va individuata nell’art. 4 della legge “Pinto” come risultante dalle modifiche del 2012.

Ciò premesso, la Corte si rifà interamente al precedente Verrascina e altri c. Italia del 2022 e non trova motivi per discostarvisi (v. nn. 6 e 17 della sentenza). Dichiarata pertanto che vi è stata violazione degli artt. 13 e 6, comma 1, della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 CEDU
Art. 6 CEDU
L. 24 marzo 2001, n. 89

¹ La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge “Pinto” – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto – in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Nel rilevare la carenza di effettività del rimedio risarcitorio (per definizione, successivo e per equivalente) risultante dalle modifiche del 2012, la Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, su cui v. questo sito e il *Quaderno* n. 13, anno 2016, pag. 121, che ineriva alla necessità dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo) relativa all’ineffettività dei rimedi preventivi introdotti dal legislatore del 2015 nella disciplina dell’equa riparazione.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Di Sante *c.* Italia, n. 32143/10, 27 aprile 2017
Olivieri e altri *c.* Italia, n. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016
Cocchiarella *c.* Italia, n. 64886/01, 10 novembre 2004
Robert Lesjak *c.* Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009
Verrascina e altri *c.* Italia, n. 15566/13, 28 aprile 2022